



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Decreto n. 386 del 30/6/2022

OGGETTO: Letojanni (ME) A18 CT/ME – “Lavori di messa in sicurezza del nastro autostradale a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno interessato il versante in corrispondenza della progressiva chilometrica 32+700 dell'autostrada A/18 Messina – Catania” - Codice CUP J37H16000840003.

Decreto di presa d'atto risoluzione del contratto n. rep. 132/2020 nei confronti di SGROMO Costruzioni ed autorizzazione alla stipula di un nuovo contratto d'appalto con la COSPIN srl

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto il Decreto Commissariale n. 508 del 20 marzo 2020 di approvazione del contratto di appalto in oggetto con il R.T.I. Sgromo Costruzioni s.r.l. - Cospin s.r.l. unipersonale, di rimodulazione del quadro economico ed impegno somme;

Visto il contratto di appalto n. 132 del 11 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro emessa nel procedimento R.G.N.R. 2044/2021 e R.G. GIP 2725/2021, nei confronti del legale rappresentante ed amministratore unico della SGROMO Costruzioni S.p.A., Sig. Sgromo Sebastiano, il quale risulta destinatario di misura di custodia cautelare in carcere;

Considerato che la misura cautelare è stata disposta in quanto a questi risultano ascritte condotte di cui alle fattispecie di reato disciplinate dagli artt. 416 bis e 640 c.p., poste in essere in concorso con terzi soggetti. Il Sig. Sgromo Sebastiano, peraltro, risulta essere socio al 50% della SGROMO PARTECIPAZIONE E INVESTIMENTI SRL, socio unico della Sgromo Costruzioni s.r.l. Dalla medesima Ordinanza di custodia cautelare emerge come risulti destinatario della misura della custodia cautelare in carcere anche Sgromo Eugenio, socio al 50% della SGROMO PARTECIPAZIONE E INVESTIMENTI SRL, cui sono ascritte le fattispecie di reato di cui agli artt. 416 bis1, 319, 319 ter, 365 e 640 c.p..

Considerato che la natura dei fatti oggetto di ordinanza di custodia cautelare in carcere e le caratteristiche delle condotte ad essi relative, nel caso di specie, fa venire meno il rapporto fiduciario che deve necessariamente intercorrere, nell'ambito di un appalto pubblico, tra il committente pubblico e l'imprenditore, posto che le condotte descritte denunciano attività illecite poste in essere tanto nell'esecuzione di appalti quanto, più in generale, nei rapporti con la pubblica amministrazione. Si tratta, dunque, di "gravi delitti propri dell'attività imprenditoriale svolta nei confronti della pubblica amministrazione" che incidono negativamente sull'integrità ed affidabilità della società, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice dei contratti pubblici. Secondo recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2019, n. 1367), pertanto, non è necessario che i gravi illeciti professionali posti a supporto della sanzione espulsiva siano accertati con sentenza, anche non definitiva, essendo sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi indizi, tra i quali vi è anche la emissione di misura di ordinanza di custodia in carcere.

Visto il parere n. 58 del 10 gennaio 2022, assunto agli atti di Questo Ufficio con Prot. n.4686/UC del 14/01/2022, con il quale l'Avvocatura dello Stato di Palermo, in riscontro di espresso quesito formulato in merito dalla Stazione appaltante, ha chiarito che "si ritiene che ricorrano i presupposti per lo scioglimento del vincolo contrattuale ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 in applicazione del consolidato principio per

- tutte : Cons. Stato Adunanza Plenaria, 20/7/2015, n. 8; cfr. anche: Linee guida ANAC n. 6/2017) secondo cui i requisiti generali e speciali devono essere posseduti sia al momento della presentazione dell'offerta che per tutto il periodo di esecuzione del contratto (da ultimo, Cons. Stato sez. III, 11/1/2021, n. 386. Infine, a nulla rilevano le misure di self cleaning, pote in essere dall'impresa e comunicate con nota del 18/11/2021, posto, secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, (Sez. III, sentt. 2.8.21, n. 5669 e 10.1.2022, n. 164; Sez. V, 6.4.2020 n. 2260) dette misure hanno esclusivamente effetto pro futuro”;
- Vista** la nota prot. n. 3073 del 22 novembre 2021, con la quale Questo Ufficio ha hato “Comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del Decreto n. 508 del 20 marzo 2020 e di risoluzione del contratto n. rep. 132/2020”;
- Vista** la nota del 2 dicembre 2021 con cui Cospin s.r.l., date le criticità afferenti la posizione della capogruppo Sgromo Costruzioni s.r.l., in riscontro alla predetta nota ha chiesto alla Stazione appaltante di poter continuare nell'esecuzione dei lavori relativi alla Categoria OG4, attualmente svolti dalla capogruppo in virtù di contratto di avvalimento da questa sottoscritto con l'impresa D.R.G. s.r.l., subentrando nel medesimo contratto di avvalimento in luogo della Sgromo Costruzioni s.r.l.;
- Visto** il parere del 27 gennaio 2022 assunto agli atti di Questo Ufficio in pari data con Prot. n.1078/UC, con il quale l'Avvocatura dello Stato di Palermo, in riscontro ad un ulteriore quesito formulato dalla Stazione appaltante a seguito della richiesta della Cospin s.r.l., ha rappresentato che “ai sensi dell'art. 89, D.Lgr. n. 50/16, non sussistono preclusioni al subentro della Cospin s.r.l. nel contratto di avvalimento con la D.R.G. s.r.l.” per l'esecuzione dei lavori della cat. OG4;
- Vista** la nota prot. 8168 del 18 febbraio 2022 con la quale il R.U.P. ha avviato le procedure per la risoluzione contrattuale, la quale opera quale atto di messa in mora ex art. 18 del contratto di appalto;
- Visto** il Decreto n.535 del 30/03/2022 di risoluzione del contratto n. rep. 132/2020 nei soli confronti di SGROMO COSTRUZIONI SRL;
- Considerata** la disponibilità manifestata dalla mandante Cospin s.r.l. a proseguire i lavori, nei termini avallati dall'Avvocatura dello Stato con il su richiamato parere, garantendo la sicurezza del cantiere;
- Considerato** l'esito positivo delle verifiche operate sia in ordine al possesso da parte di Cospin s.r.l. dei requisiti di qualificazione necessari per l'espletamento dei lavori oggetto di gara nella sua nuova veste di unica impresa esecutrice dei lavori dell'appalto in oggetto, anche alla luce del subentro nel contratto di avvalimento con l'impresa D.R.G. s.r.l., sia in ordine alla persistenza degli ulteriori requisiti di moralità e di qualificazione prestati già in sede di partecipazione alla gara;
- Ritenuto** necessario porre in essere gli atti consequenziali alle vicende di cui sopra ivi compreso la stipula di un nuovo contratto;
- Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2

(Preso d'atto del Decreto di risoluzione del contratto n. rep. 132/2020)

Si prende atto del Decreto di risoluzione del contratto n. rep. 132/2020 nei confronti di SGROMO COSTRUZIONI SRL.

Art. 3

(Preso d'atto dei requisiti necessari per l'esecuzione dei lavori in capo alla Cospin s.r.l.)

Si prende atto dell'esito positivo delle verifiche operate in ordine al possesso da parte di Cospin s.r.l. Unipersonale dei requisiti di qualificazione necessari per l'espletamento dei lavori oggetto di gara nella sua nuova veste di unica impresa esecutrice dei lavori dell'appalto in oggetto, nonché in ordine alla persistenza degli ulteriori requisiti di moralità e di qualificazione prestati già in sede di partecipazione alla gara.

Si prende atto, altresì, del subentro da parte di Cospin s.r.l. nel contratto di avvalimento con l'impresa D.R.G. s.r.l., per l'esecuzione dei lavori della cat. OG4.

Art. 4

(Stipulazione contratto di appalto)

Si autorizza, alla luce dei pareri resi dall'Avvocatura disrettuale dello Stato, la prosecuzione dei lavori dell'appalto in oggetto mediante la stipula di un nuovo contratto con la Cospin s.r.l. Unipersonale che integra e sostituisce il contratto Rep. 132/2020 già risolto *in parte qua*, previa acquisizione della documentazione di rito.

Art. 5

(Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso alla Cospin S.r.l. Unipersonale, al Dirigente Generale del DRPC_Sicilia, ai Direttori dei lavori presso il DRPC_Sicilia Dipartimento Protezione Civile Sicilia, al Consorzio Autostrade Siciliane e p.c. a tutte le Amministrazioni a vario titolo competenti nonché all' Area "Gare", all'Ufficio "Contratti", all'Ufficio "Monitoraggio", all'Area "Gestione amministrativa interventi" e all'area "Finanziaria, Contabile e Personale", all'Area Tecnica 1 e 2 dell'Ufficio del Commissario di Governo.

Il proponente

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Alberto Vecchio
Documento firmato da:
ALBERTO VECCHIO
24.06.2022 15.12:26 UTC

Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Crisafulli

